

Allegato I: Procedimenti Ministero della Difesa

PROCEDIMENTI ED ATTIVITÀ

1. I procedimenti di competenza del Ministero della Difesa

Sono individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*) e compresi negli articoli da 1038 a 1047.

1.1 Il Procurement (solitamente il contributo viene predisposto da Segredifesa: già interessata)

Uno specifico accenno merita l'attività di *procurement* svolta nell'Amministrazione Difesa.

❖ Organizzazione e competenze

Nel Dicastero Difesa le spese sono differenziate in accentrate, decentrate e delegate.

Le spese **accentrate** sono per esigenze di valenza nazionale e vengono esperite dagli Enti Ordinatori Primari di Spesa Centrali (CRA – DD.GG. – DD.TT.) su *input* degli Organi Programmatori.

Le spese **decentrate** hanno sempre esigenze di valenza nazionale, ma vengono finalizzate dagli Enti/Comandi periferici che detengono, in relazione a determinate tipologie specialistiche di appalto, la peculiare *expertise* tecnica e le competenze specialistiche necessarie all'affidamento per specifici prodotti, ovvero linee di attività funzionali ai medesimi, su delocalizzazione degli OOPP o Enti Ordinatori Primari di Spesa Centrali.

La spesa **delegata** è una specifica tipologia di impegno assunto in favore di una pluralità di funzionari delegati (la c.d. rete) in base all'esigibilità delle obbligazioni assunte o programmate dagli stessi e comunicate all'amministrazione mediante la predisposizione di appositi programmi di spesa.

Al riguardo, è intervenuta la Corte dei Conti (Deliberazione SCCLEG/7/2020/PREV) che, in sede di controllo preventivo di legittimità, ha evidenziato che tutte le spese di importo superiore o uguale a 515.000 euro non possono avvenire tramite Funzionario Delegato (FD), ma devono essere effettuate per via accentrata o per decentramento amministrativo tramite Ente Ordinatore Principale di Spesa (EOPS). Sono escluse dalla direttiva, e pertanto finanziabili in contabilità ordinaria ai FD, le attività di importo uguale o maggiore a tale soglia, che possono essere realizzate con adesione alle Convenzioni CONSIP, ad Accordi Quadro stipulati in sede centralizzata, con Accordi con le altre Amministrazioni ai sensi della L. 241/90 e, infine, in casi dichiarati di stato di emergenza o per far fronte a peculiari esigenze operative. Quanto sopra, con l'avvertenza che, in tal caso, l'assegnazione delle risorse agli EOPS deve riguardare imprese con carattere areale.

Altresì, attesa la trasversalità dei Servizi Amministrativi, con specifico riferimento alla spesa delegata, si auspica vivamente di portare avanti ogni utile iniziativa volta all'accorpamento dei suddetti Servizi Amministrativi inseriti nello stesso Sedime/Base.

In linea con la dimensione strutturale e funzionale del Dicastero, l'attività negoziale della Difesa presenta un'articolazione organizzativa complessa, che esplica la propria attività in una molteplicità variegata di settori di appalto, correlati in maniera più o meno diretta al supporto della missione istituzionale della Difesa nazionale. Gli appalti sono attuati nel rispetto dei principi e

della normativa di settore stabiliti in sede eurocomunitaria, che sono parte integrante del nostro ordinamento giuridico, essendo stati recepiti in norme di legge nazionale.

L'organizzazione del *procurement* del Dicastero è – di massima – articolata in Direzioni Generali del Segretariato Generale della Difesa, e in Direzioni Tecniche della Direzione Nazionale degli Armamenti, che svolgono le attività a beneficio delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri nei settori degli armamenti, del genio, del commissariato, delle telecomunicazioni e dei servizi generali. Inoltre, le Direzioni sono competenti per l'attuazione di accordi di cooperazione internazionale e di programmi di ammodernamento/rinnovamento relativi a sistemi d'arma, opere, mezzi e beni direttamente destinati alla difesa nazionale⁶.

Nell'assetto ordinativo proprio dell'Area Tecnico Operativa, oltre alle attività contrattuali eseguite in ambito "centrale" per il mantenimento dei sistemi d'arma e mezzi nonché per il funzionamento delle F.A./CC, le acquisizioni sono eseguite anche dall'area periferica, che presenta una dislocazione territoriale estremamente parcellizzata ad ampio raggio. In tale contesto, il decentramento amministrativo, proprio dell'ordinamento militare, garantisce autonomia amministrativa ai Comandanti dei reparti, entro determinati limiti di spesa, per l'impiego delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare la prontezza degli assetti. Ciò determina una naturale interazione di tale servizio con gli operatori economici presenti nel territorio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento e mantenimento.

Una ulteriore connotazione peculiare del Dicastero, connaturale alla articolazione di competenze prevista nel Codice e declinata nel Testo unico dell'ordinamento militare, è la presenza di Organi preposti alla fase di pianificazione/programmazione delle esigenze e Organi preposti alla attività tecnico amministrativa di gestione degli acquisti. Nello specifico, l'attività di affidamento, gestione ed esecuzione contrattuale, di competenza delle Stazioni appaltanti di F.A., rappresenta la seconda fase nell'ambito del processo acquisitivo, preceduta da una fase di pianificazione e definizione dell'esigenza operativa, di competenza degli Organi Programmatori (OO.PP.) di SMD e F.A. Infatti, una volta che gli Organi Programmatori hanno definito, sulla base delle direttive del Ministro e dello Stato Maggiore della Difesa, le caratteristiche e le quantità dei materiali da approvvigionare per le esigenze delle Forze armate, spetta alle Stazioni appaltanti, competenti per area, avviare e gestire l'*iter* di acquisizione.

In particolare, gli OO.PP. individuano, per ciascuna esigenza funzionale, l'oggetto, l'importo presunto, il cronoprogramma e la forma di finanziamento, attribuendo mandato alla competente Stazione appaltante. Nello specifico, i Centri di Responsabilità Amministrativa (CC.RR.AA.), ricevuti i "modelli B e C" da parte delle Autorità responsabili dell'impiego operativo dei fondi (i citati OO.PP.), provvedono ad assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, il puntuale approvvigionamento di beni e servizi ad acquisizione accentrata, mentre, relativamente alla spesa delegata, provvedono all'assegnazione e all'accreditamento delle somme a favore dei Funzionari Delegati, attraverso l'emissione dei decreti di Impegno a Esigibilità Pluriennale (I.P.E.) e dei discendenti Ordini di Accreditamento.

⁶ Gli Stati Maggiori di F.A. sono, invece, per l'addestramento e l'approntamento degli strumenti terrestre, navale e aereo, per il mantenimento delle dotazioni e il ripianamento delle scorte.

Tenuto conto dei contenuti del mandato, la Stazione appaltante avvia il relativo processo di affidamento, attraverso la determina a contrarre, con la quale individua anche le modalità di selezione del contraente.

Il mandato, oltre a definire la programmazione finanziaria dell'impresa, fornisce una serie di indicazioni che consentono, tra le altre cose, di stabilire se inquadrare lo specifico contratto nell'ambito del c.d. *procurement* civile o militare. In base agli elementi contenuti nel mandato si delinea, infatti, il quadro normativo applicabile alla procedura di affidamento, rispondente a due macro-settori distinti: da una parte la normativa generale dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. **procurement civile della Difesa**); dall'altra la normativa speciale attinente alle acquisizioni peculiari dei settori della difesa e sicurezza (c.d. **procurement militare**) disciplinato dal Decreto legislativo n. 208/2011⁷.

❖ Procurement civile della Difesa

L'articolo 534 del D.lgs. 66/2010 stabilisce che ai contratti del Ministero della Difesa si applicano le vigenti disposizioni in materia di attività negoziale della Pubblica Amministrazione statale, ivi comprese la disciplina concernente l'acquisizione di beni e servizi tramite la Concessionaria servizi informativi spa (CONSIP), nonché la disciplina concernente le forniture e servizi informatici.

Per gli approvvigionamenti non riconducibili agli acquisti peculiari dei settori difesa e sicurezza, regolati dalla già citata normativa speciale, il contesto giuridico di riferimento è, a partire dal 01 luglio 2023, il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che disciplina, recependo le Direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, la materia degli appalti pubblici e delle concessioni.

In particolare, il Codice di recente adozione si fonda su quattro pilastri: a) il principio del risultato; b) il principio della fiducia; c) il principio dell'accesso al mercato; d) digitalizzazione dell'intero processo del procurement (dalla programmazione all'esecuzione).

Altre novità di rilievo sono rappresentate da: 1) rafforzamento del principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale tramite l'obbligatorietà della previsione della revisione dei prezzi; 2) tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione; 3) riduzione di alcune limitazioni normative all'utilizzo del subappalto e dell'avvalimento; 4) centralità della nuova figura del responsabile di progetto; 5) estensione dell'ambito di applicazione degli incentivi alle funzioni tecniche; 6) obbligatorietà del Collegio tecnico consultivo in caso di appalti di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro.

Si tratta di modifiche normative volte a elevare il livello di efficienza ed efficacia nelle procedure di appalto, in linea con la logica "emergenziale" sottesa ai decreti "Semplificazioni" e con l'attuazione del PNRR, nonché in un'ottica di risoluzione della crisi, prima pandemica e poi

⁷ A tale riguardo, giova evidenziare che l'art. 536 del COM (come modificato dalla L. 244/2012) ha previsto la presentazione annuale di un "piano di impiego pluriennale" finalizzato a riassumere:

- il quadro generale delle esigenze operative delle FFAA/CC, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;
- l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
- le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

derivante dal conflitto, rispetto alla quale gli appalti pubblici si pongono come strumento di ripresa dell'economia.

Quale direttrice portante in una dimensione europea, il c.d. “*procurement* civile” è rimasto incentrato sulla tutela della concorrenza (ivi inclusa la tutela delle Piccole, Medie e Micro Imprese). Il legislatore italiano ha posto particolare attenzione a istituti e strumenti mirati alla salvaguardia di valori fondamentali, quali la prevenzione della corruzione. Con il Codice dei contratti si tende, ad esempio, all'accessibilità piena degli atti e si persegue fortemente l'obiettivo della professionalizzazione delle Stazioni Appaltanti (attraverso il processo di centralizzazione delle committenze e la qualificazione delle stesse).

Si è, altresì, rafforzato il ruolo dell'ANAC nel sistema degli appalti pubblici e concessioni in chiave di lotta alla corruzione, che esercita una costante azione di vigilanza e indirizzo. A tale proposito si evidenzia, in particolare, che nel presente Piano, in recepimento di specifiche raccomandazioni formulate al Dicastero a conclusione di una indagine intervenuta per l'area contratti pubblici nel settore del c.d. *procurement* civile della Difesa, si è provveduto a implementare alcune misure di prevenzione del rischio come suggerito dall'Autorità, finalizzate nello specifico ad incrementare il raccordo tra il RPCT ed i Referenti, ovvero il monitoraggio su specifiche fasi del processo⁸.

Nel settore del *procurement* civile, infatti, l'Amministrazione della Difesa opera nel contesto generale sopra descritto e agisce in un contesto socio-culturale e criminologico analogo a quello delle altre Pubbliche Amministrazioni.

In proposito occorre tener presente che il Codice dei contratti (art.136 del D.lgs. n. 36 del 2023) ha rinviato la normativa di dettaglio, per la disciplina delle attività negoziali della Difesa diverse da quelle previste dal D.lgs. n. 208 del 2011, a un successivo Decreto ministeriale volto a definire le Direttive generali per tale ambito di attività, al fine di operare il raccordo del quadro procedimentale generale con il particolare assetto organizzativo della Difesa e le peculiarità insite nella finalità di sostegno logistico ai compiti istituzionali delle Forze armate. Le direttive, dovranno tenere conto della complessa struttura organizzativa della Difesa, descritta in precedenza, caratterizzata da enti che curano procedure contrattuali, ubicati in tutto il territorio e, peraltro, dipendenti sia dall'Area TA sia dall'Area TO, operando una tendenziale uniformità e standardizzazione delle procedure che, nel rispetto dei principi e degli istituti di cui al Codice dei contratti, faciliti il contrasto alla corruzione, con particolare attenzione ai settori ritenuti sensibili ovvero a maggior rischio.

Tale Regolamento dovrà definire/specificare, in accordo alle specifiche esigenze del settore Difesa – la disciplina nei seguenti principali ambiti: nomina e compiti del responsabile del progetto e dei responsabili di fase; progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; direzione dei lavori e dell'esecuzione; esecuzione dei contratti di lavori, servizi e

⁸ Tali prescrizioni sono state diffuse dal RPCT a tutto il Dicastero con apposita circolare (M_D GBIL REG2021 0004629 del 21 maggio 2021).

forniture, contabilità, sospensioni e penali; collaudo e verifica di conformità; interventi da eseguire in Italia o all'Estero per effetto di accordi internazionali.

Nelle more del predetto Regolamento, continua ad applicarsi il DPR 236/2012 come integrato dall'allegato II.20 del D.lgs. n. 36 del 2023.

❖ Appalti nei settori della Difesa e sicurezza (c.d. *procurement* militare)

L'attività di *procurement* condotta dalle Direzioni degli armamenti, con la finalità di dotarsi dei peculiari beni e servizi necessari all'assolvimento dei compiti di difesa e sicurezza del Dicastero (sistemi d'arma terrestri, navali, aerospaziali e relativi componenti), si inquadra nel c.d. *procurement* militare. Le quattro Direzioni che si occupano di *procurement* nel campo dei materiali d'armamento (**TERRARM**, **NAVARM**, **ARMAEREO** e **TELEDIFE**) operano in un contesto ambientale che va oltre i confini nazionali, determinando, nella definizione del concetto stesso di "ambiente esterno", una difficile delimitazione da un punto di vista prettamente geografico.

La normativa speciale, che costituisce lo specifico quadro normativo di riferimento, è costituita dal D.lgs. 208/2011, che ha recepito la Direttiva 2009/81/CE, e ha come ambito di applicazione tutti gli acquisti aventi ad oggetto materiale militare, lavori, forniture e servizi a essi correlati, ovvero per fini specificatamente militari. In base all'art. 3, si applicano le norme del Codice dei contratti, per quanto non espressamente previsto dal decreto e ove compatibili o non derogate. Pertanto, i contratti militari in argomento si considerano sottoposti alle misure previste dal Codice nei suddetti limiti di compatibilità.

La Direttiva, recepita con il menzionato Decreto, rappresenta un dedicato strumento legislativo, adeguato alle specificità degli acquisti nei settori "sensibili" di difesa e sicurezza e volto a circoscrivere a casi eccezionali il ricorso alle deroghe previste dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia: il diritto degli Stati membri di non applicare le norme comunitarie per tutelare i propri interessi essenziali di sicurezza (art. 346 TFUE) non viene comunque meno, ma l'impianto normativo contribuisce a ridimensionare le circostanze in cui gli Stati percepiscono un pericolo per i propri interessi essenziali di sicurezza. Il quadro normativo delinea, infatti, un ambito procedimentale idoneo alle specificità di un mercato, quello della Difesa, costituito da operatori economici aventi connotazioni peculiari e basato su opportune dinamiche, caratterizzate da un elevato livello intrinseco di discrezionalità e un dialogo costante con gli operatori in relazione alla spiccata connotazione tecnologica degli approvvigionamenti, allo scopo di affinare strada facendo il requisito definitivo. Alcuni istituti giuridici della Direttiva 2009/81/CE, recepiti nel D.lgs. 208/2011, come la generalizzata applicazione in ambito *procurement* militare delle procedure ristrette in luogo di quelle aperte, gli specifici requisiti di aggiudicazione, quali sicurezza delle informazioni e sicurezza degli approvvigionamenti e alcune peculiari fattispecie di procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara e di esclusioni, ad esempio quelle relative ai contratti di ricerca e sviluppo, vanno nella direzione sopra descritta.

Si configurano, pertanto, come residuali ed eccezionali i contratti e le relative procedure negoziali sottratte all'ambito normativo sopra richiamato, in quanto riconducibili nell'alveo delle esclusioni *ex art. 346* del TFUE, peraltro sottoposte a un rigido *iter* procedimentale.

A completamento del quadro giuridico di riferimento, per il settore del *procurement* militare, è intervenuta anche la Direttiva generale del 16 gennaio 2024 emanata dal Ministro della Difesa, quale atto d'indirizzo generale per tutte le articolazioni del Ministero della Difesa volto a valorizzare le specificità dell'ambito *de quo* e a renderlo aggiornato al più ampio contesto delineato dal nuovo Codice dei Contratti, alle prospettive di riforma della Bussola strategica ed ai nuovi orizzonti delineati dalla regolamentazione europea in tema di appalti congiunti.

L'Amministrazione Difesa, per i contratti stipulati attraverso procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art.18 del D.lgs. n. 208/2011 (sovente per ragioni di natura tecnica, che determinano l'infungibilità della prestazione offerta da specifiche aziende potenziali produttrici), al fine di prevenire e contrastare qualsiasi tentativo corruttivo a danno dell'Amministrazione e, più in generale, di tutelare l'interesse pubblico, ha predisposto e utilizza la metodologia dell'Analisi dei costi industriali e congruità delle offerte (Direttiva SGD-G-023). Trattasi di metodologia tesa ad assicurare univocità di indirizzo e trasparenza alle procedure tramite le quali le Stazioni Appaltanti della Difesa (Direzioni degli armamenti) procedono alla determinazione dei costi aziendali, al calcolo dei tempi di lavoro diretto e all'analisi di congruità dell'offerta con procedure non concorsuali. In particolare, detta Direttiva prevede quale "*condicio sine qua non*" che, laddove si operi in ambito nazionale, la ditta contraente sia stata preventivamente sottoposta, da parte di apposita Commissione, ad accertamento dei costi aziendali riportati (assieme ad altri valori/informazioni) in un apposito verbale approvato e diramato da SGD/II REPARTO ed al quale la Commissione dovrà far riferimento per la determinazione della congruità del costo del bene oggetto di trattativa. Le linee guida contenute nella richiamata Metodologia, anche laddove non direttamente applicabile, costituiscono pur sempre un'occasione di riflessione per la Commissione che si accinge a vagliare la congruità del prezzo offerto che deve essere equo e giusto.

Si segnala, infine, che l'adozione di un nuovo regolamento del *procurement* militare, in linea con il mutato quadro normativo e contesto di riferimento, opererà una razionalizzazione sistemica del regime normativo speciale, delineando un quadro univoco, volto a valorizzare le specificità del settore e i rapporti con l'industria di settore. Inoltre, va segnalato che specificamente per i c.d. "appalti sotto-soglia", A.N.AC. ha emanato apposito "Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro"⁹.

LA POSIZIONE DEL COMANDANTE/TITOLARE E IL RUOLO DI R.U.P.

Stante l'attuale vigenza del D.P.R. 236/2012, occorre tenere a mente che appare inopportuna la sovrapposizione di funzioni tra Comandante e Responsabile Unico del Progetto (art. 15 D. Lgs. 36/2023). Infatti, l'art. 131 D.P.R. 236/2012 (art. 1 – comma 1) dispone che: "*Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati per ciascun programma, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, è autorizzato dal dirigente militare o civile titolare del potere di spesa; presso gli organismi periferici il titolare del potere di spesa è il comandante dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa*". Il successivo comma 4

⁹ Reperibile al seguente percorso: <https://www.anticorruzione.it/-/news.09.08.24.vademecum.affidamenti.diretti>

prevede, quindi, che: *“Il procedimento di acquisizione è posto in atto dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti che, essendo preposto alla gestione amministrativa dell'organismo, adotta, nell'ambito della propria competenza, gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna, nel rispetto delle disposizioni del presente capo”*. La norma prefata, seppur non pienamente sovrapponibile all’attuale “Codice dei contratti”, evidenzia, comunque, la necessità di tenere distinti i ruoli di Comandante e di Capo servizio amministrativo (ora funzionario delegato) che non paiono essere cumulabili in capo a un medesimo soggetto.

SUPPORTO DA PARTE DI ANAC SUL CODICE DEI CONTRATTI

ANAC ha reso disponibile sul proprio portale¹⁰ un insieme di FAQ riguardanti il codice dei contratti ed inoltre, ha predisposto un servizio (“Digitalizzazione contratti pubblici”)¹¹ in quanto dal 1° gennaio 2024 ha acquistato piena efficacia la disciplina del nuovo **Codice dei contratti pubblici** che prevede la **digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici**. La **digitalizzazione si applica a tutti i contratti** sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. La digitalizzazione dell’intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Di conseguenza, una **stazione appaltante** o un **ente concedente** che intende affidare un contratto di appalto o concessione, di qualunque importo, deve ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per provvedere a tale affidamento. Indicazioni dettagliate relativamente all’avvio del processo digitalizzazione sono fornite nel **Comunicato adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, con la con la delibera n. 582 del 13 dicembre 2023..

ECOSISTEMA NAZIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (E-PROCUREMENT)

Per dare attuazione alla digitalizzazione è stato realizzato un complesso sistema denominato “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)”. L’ecosistema si fonda sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati. L’Ecosistema nazionale ha, come fulcro, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita da ANAC la quale interagisce, da un lato, con le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti per gestire il ciclo di vita dei contratti, dall’altro con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. La BDNCP scambia dati e informazioni in modalità interoperabile con tutte le altre componenti dell’ecosistema.

LE DONAZIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DEI PRIVATI ALL’AMMINISTRAZIONE

¹⁰ <https://www.anticorruzione.it/dettaglio-faq>

¹¹ <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-contratti-pubblici>

ANAC precisa che le donazioni di beni o prestazioni da parte del privato che un'amministrazione riceve in base al decreto legislativo n. 36/2023 vanno considerati come **processi a rischio corruttivo** nell'area dei contratti pubblici ai sensi della Legge 190/2012. Pertanto, occorre programmare misure di prevenzione nella sottosezione "Anticorruzione e trasparenza" del PIAO o nel Piano Anticorruzione idonee a garantire imparzialità e trasparenza in tutte le procedure afferenti alla fase di selezione, accettazione e successiva gestione dei beni donati. E' quanto chiarisce ANAC. *"L'amministrazione può valutare di programmare come **misure di prevenzione**:*

- a. *l'adozione di un regolamento che disciplini gli aspetti attuativi dell'acquisizione di beni o prestazioni senza esborso di somme di denaro (quali requisiti di ammissibilità della donazione, eventuali profili di conflitto d'interesse e relative misure di prevenzione) e assicurarne la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Atti generali";*
- b. *la sottoscrizione di atti convenzionali ispirati a trasparenza e parità di trattamento con gli operatori economici che effettuano donazioni;*
- c. *l'elaborazione di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute da pubblicare su base semestrale/annuale sul sito istituzionale dell'ente, nella sottosezione "Altri contenuti" – "Dati ulteriori" della sezione "Amministrazione Trasparente" provvedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti;*
- d. *la pubblicazione degli avvisi/inviti con cui l'amministrazione manifesta l'esigenza di acquisire beni o prestazioni da parte del privato in virtù dell'art. 8, co. 3, del codice dei contratti".*

L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DI ANAC IN MATERIA CONTRATTUALE

L'ANAC, con la Delibera n 262 del 03 giugno 2025 ha emanato il "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici"¹² il quale disciplina:

- i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 222, comma 3, lettere a), b), g) del D. Lgs. 36/2024;
- nonché l'esercizio dei poteri sanzionatori nei casi previsti di cui all'art. 222, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti.

In particolare, va evidenziato che all'ANAC sono attribuiti anche poteri di tipo ispettivo (con il supporto del personale della Guardia di Finanza) e, quindi, il Regolamento stabilisce che¹³ *"entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio approva una direttiva programmatica, elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attività dell'anno precedente"*. Lo stesso Consiglio, *"sulla base della direttiva programmatica, approva altresì il "Piano annuale delle ispezioni", svolte secondo le modalità operative contenute nelle "Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni", pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità"*. L'attività ispettiva di ANAC, in materia contrattuale, può essere distinta in tre aree:

- programmata, in quanto prevista in apposita pianificazione annuale;
- d'ufficio, quando consegue ad inerzia della stazione appaltante a fronte di richieste o di disposizioni;

¹² A ben vedere, si tratta del "Testo consolidato del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato con la Delibera n. 270 del 20 giugno 2023, con le modificazioni apportate con la Delibera n. 346 del 3 luglio 2024 e con la Delibera n. 262 del 3 giugno 2025".

¹³ Art. 3 del Regolamento

- su segnalazione dell’Autorità giudiziaria (amministrativa, ordinaria, contabile o penale), del P.M., dell’Avvocatura dello Stato.